



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI  
E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI  
E DELL'UNIONE EUROPEA  
ex PIUE III

*Documento di lavoro  
Attuazione del Reg (UE) n. 1307/2013 del  
Parlamento europeo e del Consiglio  
del 17 dicembre 2013*

---

Scelte demandate agli Stati membri

**Gennaio 2014**

**Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio**

**TITOLO I- AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONE**

**Articolo 4 - DEFINIZIONI**

Ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 4, gli Stati membri:

- a) **stabiliscono i criteri che gli agricoltori devono soddisfare perché sia rispettato l'obbligo di mantenere una superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione** ai sensi del paragrafo 1, lettera c), punto ii) *[ii) il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti dagli Stati membri in virtù di un quadro stabilito dalla Commissione, o];*
- b) se applicabile in uno Stato membro, **definiscono le attività minime** da svolgere sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato che le rende idonee al pascolo o alla coltivazione ai sensi del paragrafo 1, lettera c), punto iii) *[iii) lo svolgimento di un'attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione];*
- c) **definiscono le specie arboree** che possono considerarsi coltivate in boschi cedui a rotazione rapida e **determinano il ciclo produttivo massimo** relativamente a tali specie arboree ai sensi del paragrafo 1, lettera k) *[k) "bosco ceduo a rotazione rapida": le superfici coltivate con quelle specie arboree del codice NC 0602 90 41, da individuare dagli Stati membri, costituite da specie legnose perenni, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduzione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo che sarà determinato dagli Stati membri],*

Inoltre, gli Stati membri **possono decidere che debbano essere considerate prato permanente ai sensi del paragrafo 1, lettera h), i terreni pascolabili** che rientrano nell'ambito delle pratiche locali tradizionali, **qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio** (pascoli magri) *[h) "prato permanente e pascolo permanente" (congiuntamente denominati "prato permanente"): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti, nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio].*

Nell'ambito delle definizioni, ai sensi del paragrafo 3 del medesimo articolo 4, per assicurare la certezza del diritto, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che stabiliscano:

- a) il quadro all'interno del quale gli Stati membri devono stabilire i criteri che gli agricoltori sono tenuti a soddisfare al fine di rispettare l'obbligo di mantenere una superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione ai sensi del paragrafo 1, lettera c), punto ii);
- b) il quadro all'interno del quale gli Stati membri definiscono le attività minime da svolgere sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione ai sensi del paragrafo 1, lettera c), punto iii);
- c) i criteri per determinare la predominanza dell'erba e delle altre piante erbacee da foraggio e i criteri per determinare le pratiche locali consolidate di cui al paragrafo 1, lettera h).

## **TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PAGAMENTI DIRETTI**

### **Articolo 9 - AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ**

L'articolo 9 stabilisce che non sono erogati pagamenti diretti alle persone fisiche o giuridiche, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche, le cui superfici agricole sono mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e che non svolgono su tali aree l'attività minima definita dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b).

Non sono concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche, che gestiscono aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni dedicati ad attività sportive o ricreative permanenti, a meno che tali soggetti non dimostrino che l'importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale per cui sono disponibili tali prove o che la propria attività agricola non è insignificante o che l'oggetto sociale o l'attività principale è l'esercizio di una attività agricola.

Ai sensi del secondo comma del paragrafo 2 dell'articolo 9, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, gli **Stati membri possono decidere di ampliare la *black list* dei soggetti da non considerare agricoltori in attività e possono successivamente decidere di ritirare tali ampliamenti.**

Ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 9, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, gli **Stati membri possono decidere di non erogare pagamenti diretti ai soggetti la cui attività agricola rappresenta una parte insignificante della propria attività economica complessiva e/o la cui attività principale od obiettivo societario non consiste nell'attività agricola.**

Ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 9, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, gli **Stati membri decidono l'importo entro il quale gli agricoltori sono considerati in attività**, sempre che essi svolgano l'attività minima agricola prevista al paragrafo 1 del medesimo articolo 9. Tale importo non può eccedere i 5.000,00 euro.

Ogni decisione di cui ai citati paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 9 deve essere notificata alla Commissione entro il 1° agosto 2014 e, in caso di modifiche, entro due settimane dalla data in cui è stata adottata la decisione di recare modifiche.

Per la definizione dell'agricoltore in attività ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 9, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che stabiliscano:

- a) i criteri per determinare i casi in cui la superficie agricola detenuta da un agricoltore debba essere considerata principalmente superficie mantenuta naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
- b) i criteri per stabilire la distinzione tra entrate risultanti da attività agricole e non agricole;
- c) i criteri per stabilire gli importi dei pagamenti diretti di cui ai paragrafi 2 e 4, in particolare nel primo anno di assegnazione di diritti all'aiuto, laddove il valore dei diritti all'aiuto non sia stato ancora fissato definitivamente, nonché nel caso dei nuovi agricoltori;
- d) i criteri che gli agricoltori devono soddisfare per dimostrare, ai fini dei paragrafi 2 e 3, che le loro attività agricole non sono insignificanti e che la loro attività principale o il loro oggetto sociale è l'esercizio di un'attività agricola.

### **Articolo 10 - REQUISITI MINIMI PER BENEFICIARE DEI PAGAMENTI DIRETTI**

L'articolo 10 stabilisce che non sono erogati pagamenti diretti in uno dei seguenti casi, decisi dagli Stati membri: se l'ammontare di pagamenti diretti in domanda è inferiore a 100,00 euro oppure se la superficie ammissibile dell'azienda per cui i pagamenti diretti sono richiesti è inferiore ad 1 ettaro.

Per tenere conto della struttura delle rispettive economie agricole, gli Stati membri possono adattare le soglie minime dei pagamenti diretti richiesti o da concedere e delle superfici ammissibili dell'azienda per le quali sono richiesti o devono essere concessi i pagamenti diretti.

L'Italia, come indicato nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 1307/2013, **può modificare le soglie minime fino a 400,00 euro per i pagamenti richiesti o da concedere e fino a 0,5 ettari per le**

**superfici ammissibili dell'azienda.**

## **Articolo 11 - RIDUZIONE DEI PAGAMENTI**

L'articolo 11 stabilisce che gli Stati membri devono ridurre l'importo dei pagamenti diretti da concedere ad un agricoltore come pagamento di base, per un dato anno civile, di almeno il 5% per la parte di importo al di sopra di 150.000,00 euro.

Il paragrafo 2 dell'articolo 11 prevede che gli Stati membri, prima di procedere alla predetta riduzione, **possono sottrarre i salari e gli stipendi legati all'esercizio di un'attività agricola effettivamente versati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno civile precedente, compresi le imposte e gli oneri sociali sul lavoro, dall'importo dei pagamenti diretti da concedere ad un agricoltore a titolo di pagamento di base, in un dato anno civile**

Ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 11, qualora lo Stato membro decida di concedere un pagamento redistributivo agli agricoltori e di utilizzare per esso più del 5% del massimale nazionale annuo stabilito a tal fine nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013, **esso può decidere di non applicare la riduzione dei pagamenti diretti.**

Ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 11, in caso di persone giuridiche o di associazioni di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri **possono applicare la riduzione dei pagamenti a livello dei membri di tali persone giuridiche o associazioni** se il diritto nazionale prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori aventi lo *status* di capo dell'azienda, in particolare quanto al loro *status* economico, sociale e fiscale, a condizione che abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole delle persone giuridiche o associazioni interessate.

Ai sensi del paragrafo 6 dell'articolo 11, entro il 1° agosto 2014 gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma del medesimo articolo 11 e l'eventuale importo stimato delle riduzioni per gli anni dal 2015 al 2019.

## **Articolo 14 - FLESSIBILITÀ TRA PILASTRI**

Ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 14, gli Stati membri, prima del 31 dicembre 2013, **possono decidere di trasferire dai pagamenti diretti al II Pilastro risorse fino al 15% dei loro massimali nazionali annui** stabiliti, per l'anno civile 2014, nell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 e, per gli anni dal 2015 al 2019, nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Entro il 31 dicembre 2013 gli Stati membri devono comunicare alla Commissione la percentuale di massimale nazionale da trasferire al II Pilastro. Tale percentuale, che come già detto non può superare il 15% del massimale annuale destinato ai pagamenti diretti, può variare per anno civile.

Gli Stati membri che non adottano la predetta decisione entro il 31 dicembre 2013, possono adottare la decisione di trasferire risorse dal I al II Pilastro per gli anni civili dal 2015 al 2019 dandone comunicazione alla Commissione entro il 1° agosto 2014.

A decorrere dall'anno civile 2018, è possibile rivedere la decisione precedentemente assunta dandone comunicazione alla Commissione entro il 1° agosto 2017. La revisione della precedente decisione non può comunque dar luogo ad una diminuzione della percentuale di trasferimento delle risorse dal I al II Pilastro.

Ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 14, gli Stati membri, prima del 31 dicembre 2013, **possono decidere di trasferire risorse dal II Pilastro ai pagamenti diretti.** Per l'Italia è consentito un trasferimento fino al 15% dell'importo destinato al sostegno di misure previste nei programmi di sviluppo rurale nel periodo 2015-2020 ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Entro il 31 dicembre 2013 gli Stati membri devono comunicare alla Commissione tale decisione e la percentuale di risorse da trasferire al II Pilastro. Tale percentuale, che come già detto non può superare il 15% delle risorse destinate allo sviluppo rurale, può variare per anno civile.

Gli Stati membri che non adottano la predetta decisione entro il 31 dicembre 2013, possono adottare la

decisione di trasferire risorse dal II al I Pilastro per il periodo 2016-2020 dandone comunicazione alla Commissione entro il 1° agosto 2014.

Con effetto a decorrere dagli esercizi finanziari 2019 e 2020, è possibile rivedere la decisione precedentemente assunta dandone comunicazione alla Commissione entro il 1° agosto 2017. La revisione della precedente decisione non può, comunque, dar luogo ad un aumento della percentuale di trasferimento delle risorse dal II al I Pilastro.

## **TITOLO I - CAPO I – SEZIONE I - ISTITUZIONE DEL REGIME DI PAGAMENTO DI BASE**

### **Articolo 22 – MASSIMALE DEL REGIME DI PAGAMENTO DI BASE**

Ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 22, lo Stato membro **può decidere di aumentare il massimale del regime di pagamento di base** di un importo pari al massimo al 3% del pertinente massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II del regolamento (UE) 1307/2013 dopo la deduzione dell'importo delle risorse destinate al *greening*. La decisione di aumentare il massimale del regime di pagamento di base e le percentuali annue da applicare al relativo massimale nazionale per calcolare tale aumento devono essere comunicate alla Commissione entro il 1° agosto 2014.

Ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 22, gli Stati membri possono rivedere la loro decisione di cui al paragrafo 2 su base annua e comunicano alla Commissione qualsiasi decisione basata su tale revisione entro il 1° agosto dell'anno precedente la sua applicazione.

### **Articolo 23 – ASSEGNAZIONE REGIONALE DEI MASSIMALI NAZIONALI**

Ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 23, gli Stati membri hanno la facoltà di decidere, entro il 1° agosto 2014, di **applicare il regime di pagamento di base a livello regionale**, definendo le regioni sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.

In tal caso gli Stati membri suddividono tra le regioni il massimale nazionale per il regime di pagamento di base effettuando, qualora non adottano le riserve regionali, la suddivisione dopo aver applicato la riduzione lineare per la costituzione della riserva nazionale.

Ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 23, gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che i **massimali regionali siano sottoposti a modifiche annue progressive**, da attuarsi secondo tappe annue predefinite e criteri oggettivi e non discriminatori.

La decisione di applicare il regime di pagamento di base a livello regionale, le misure adottate per la suddivisione del massimale nazionale per il regime di pagamento di base e le modifiche annue progressive, devono essere comunicate entro il 1° agosto 2014.

Ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 23, gli Stati membri possono **rivedere la decisione e porre fine all'applicazione del regime di pagamento di base a livello regionale** a decorrere da una data che sarà stabilita dagli stessi Stati membri. La decisione deve essere comunicata alla Commissione entro il 1° agosto dell'anno precedente al primo anno di applicazione della medesima decisione.

### **Articolo 24 - PRIMA ASSEGNAZIONE DI DIRITTI ALL'AIUTO**

Ai sensi del primo comma del paragrafo 1 dell'articolo 24, i diritti all'aiuto sono assegnati agli *agricoltori in attività* che presentino domanda di assegnazione di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento entro la data stabilita (in base agli atti di esecuzione adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 78, primo comma, lett. b) del regolamento (UE) n. 1306/2013) per l'anno civile 2015, a condizione che avessero diritto a percepire pagamenti, prima delle riduzioni o delle esclusioni di cui al titolo II, capo 4 del regolamento (CE) n. 73/2009 (per inosservanza delle norme di ammissibilità e/o delle regole della condizionalità), in relazione a una domanda di aiuto per pagamenti diretti per l'anno 2013.

Ai sensi del terzo comma del paragrafo 1 dell'articolo 24, gli Stati membri **possono assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori in attività** che presentino domanda di assegnazione di diritti all'aiuto

nell'ambito del regime di pagamento entro la data stabilita e che:

- a) **nel 2013** non hanno percepito pagamenti e, alla data fissata per la domanda di aiuto per l'anno di domanda 2013, **producevano ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme o piante ornamentali** su una superficie minima espressa in ettari, ove lo Stato membro interessato decida di adottare tale requisito, o **coltivavano vigneti**;
- b) **nel 2014** sono stati assegnati loro **diritti all'aiuto dalla riserva nazionale** nell'ambito del regime di pagamento unico a norma degli articoli 41 o 57 del regolamento (CE) n. 73/2009;
- c) **non hanno mai avuto, in proprietà o in affitto, diritti all'aiuto** stabiliti dal regolamento (CE) n. 73/2009 o dal regolamento (CE) n. 1782/2003 **e che forniscono prove** verificabili che dimostrino che, alla data fissata dallo Stato membro **per l'anno di domanda 2013, essi esercitavano le attività di produzione, allevamento o coltivazione** di prodotti agricoli, anche attraverso la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli. Per questa categoria di agricoltori gli Stati membri possono stabilire i propri criteri aggiuntivi di ammissibilità oggettivi e non discriminatori in termini di competenze adeguate, esperienza o istruzione.

I criteri per l'applicazione delle opzioni di cui alle lettere a), b) e c), sono stabiliti dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 35, mediante atti delegati.

Ai sensi del primo comma del paragrafo 3 dell'articolo 24, gli Stati membri possono, comunque, applicare una o più delle seguenti **limitazioni al numero di diritti all'aiuto** da assegnare:

- possono decidere che il numero di diritti all'aiuto da assegnare sia pari al numero di ettari ammissibili che l'agricoltore ha dichiarato nel 2013 o, se inferiore, al numero di ettari dichiarati nel 2015;
- se il numero di ettari dichiarati nel 2015 aumenta più del 35% rispetto a quelli dichiarati nel 2009, possono limitare il numero di diritti all'aiuto da assegnare nel 2015 ad un minimo pari al 135% o al 145% del numero totale di ettari dichiarati nel 2009. Quando si avvalgono di questa opzione, gli Stati membri assegnano un numero ridotto di diritti all'aiuto agli agricoltori. Tale numero è calcolato applicando una riduzione proporzionale al numero addizionale di ettari ammissibili dichiarati da ciascun agricoltore nel 2015 rispetto al numero di ettari ammissibili dichiarato nella propria domanda di aiuto nel 2011;
- possono decidere, ai fini della determinazione del numero di diritti all'aiuto da assegnare ad un agricoltore, di applicare un coefficiente di riduzione agli ettari ammissibili che sono costituiti da prato permanente situato in zone con condizioni climatiche difficili, specie a motivo dell'altitudine, e con altri vincoli naturali quali la cattiva qualità, la pendenza e l'approvvigionamento idrico dei terreni;
- possono decidere che il numero di diritti all'aiuto da assegnare ad un agricoltore sia pari al numero di ettari ammissibili che non erano ettari di vigneti entro la data fissata per l'anno di domanda 2013 o ettari a seminativo adibiti a coltivazioni in serre permanenti.

Gli Stati membri possono decidere di stabilire una dimensione minima per azienda, espressa in ettari ammissibili, in relazione alla quale l'agricoltore può presentare domanda per l'assegnazione di diritti all'aiuto. Per l'Italia la dimensione minima può variare da 0,5 a 1 ettaro.

Le decisioni assunte ai sensi dell'articolo 24 sono comunicate alla Commissione entro il 1° agosto 2014.

## **Articolo 25 - VALORE DEI DIRITTI ALL'AIUTO E CONVERGENZA**

Ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 25, nel 2015 gli Stati membri calcolano il valore unitario dei diritti all'aiuto dividendo una percentuale fissa del massimale nazionale, stabilito nell'allegato II per ogni anno pertinente, per il numero di diritti all'aiuto nel 2015 attribuiti a livello nazionale o regionale, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale o regionale nel 2015. La predetta percentuale fissa è calcolata

dividendo il massimale (nazionale o regionale) del regime di pagamento di base (che si ottiene rispettivamente ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 - deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II al regolamento (UE) n. 1307/2013 i massimali per il pagamento redistributivo, per il pagamento per il *greening*, per il pagamento per le zone svantaggiate, per il pagamento per i giovani agricoltori e per il sostegno accoppiato - o dell'articolo 23, paragrafo 2, suddividendo il massimale nazionale per il pagamento di base tra le regioni secondo criteri oggettivi e non discriminatori per il 2015, dopo l'applicazione della riduzione lineare per la costituzione della riserva nazionale, o, se del caso, delle riserve regionali) per il massimale nazionale stabilito per il 2015 nell'allegato II. I diritti all'aiuto sono espressi da un numero che corrisponde ad un numero di ettari.

Ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 25, in alternativa alla determinazione di un valore unitario uniforme dei pagamenti di base, a livello nazionale o regionale, effettuata ai sensi del paragrafo 1, gli Stati **membri possono decidere di differenziare** il valore dei diritti all'aiuto nel 2015, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale o regionale nel 2015, per ogni anno pertinente, sulla base del loro valore unitario iniziale. Tale valore iniziale è calcolato ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 25, al più tardi a decorrere dall'anno di domanda 2019, tutti i diritti all'aiuto di un determinato Stato membro o di una determinata regione hanno un valore unitario uniforme. Tale processo avviene secondo una gradualità uniforme a decorrere dal 2015.

Tuttavia, ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 25, **uno Stato membro può decidere di mantenere anche dopo l'anno 2019 una certa differenziazione dei diritti all'aiuto** stabilendo, in deroga al paragrafo 3, che al più tardi per l'anno di domanda 2019, per i diritti all'aiuto aventi un valore unitario iniziale inferiore al 90% del valore unitario nazionale o regionale nel 2019, calcolato a norma dell'articolo 26, sia aumentato il valore unitario di almeno un terzo della differenza tra il loro valore unitario iniziale e il 90% del valore unitario nazionale o regionale nel 2019. Gli Stati membri possono decidere di **fissare la predetta percentuale a un livello superiore al 90 %** ma non oltre il 100%. Inoltre, gli Stati membri stabiliscono che, al più tardi per l'anno di domanda 2019, nessun diritto all'aiuto abbia un valore unitario inferiore al 60% del valore unitario nazionale o regionale nel 2019, salvo quanto appresso specificato.

Al fine di finanziare gli aumenti del valore dei diritti all'aiuto di cui al paragrafo 4, è **ridotta, in base a criteri oggettivi e non discriminatori che saranno stabiliti dagli Stati membri, la differenza tra il valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto aventi un valore unitario iniziale superiore al valore unitario nazionale o regionale nel 2019 e il valore unitario nazionale o regionale nel 2019**. Tali criteri, ai sensi del paragrafo 7, dell'articolo 25, **possono comprendere la fissazione di una diminuzione massima del valore unitario iniziale del 30%**.

Qualora gli Stati membri applicano la soglia del 30% alla diminuzione massima del valore unitario iniziale, il valore unitario minimo dei diritti all'aiuto può essere fissato ad un livello inferiore al livello sopra indicato del 60% del valore unitario nazionale o regionale nel 2019, necessario per rispettare la soglia di diminuzione massima del 30%.

Tale processo di riavvicinamento dei valori unitari avviene secondo una gradualità uniforme a decorrere dal 2015.

Ai sensi dell'articolo 29, le decisioni adottate dallo Stato membro in merito all'articolo 25 devono essere comunicate alla Commissione entro il 1° agosto 2014.

## **Articolo 26 – CALCOLO DEL VALORE UNITARIO INIZIALE**

Il valore iniziale dei diritti all'aiuto negli Stati membri che decidono di mantenerli differenziati ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, è stabilito conformemente a uno dei seguenti metodi:

- ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 26: una percentuale fissa dei pagamenti percepiti dall'agricoltore per il 2014 nell'ambito del regime di pagamento unico, a norma del regolamento (CE) n. 73/2009, prima delle riduzioni ed esclusioni per inosservanza delle norme di ammissibilità

e/o delle regole della condizionalità previste nel titolo II, capo 4, di detto regolamento, è divisa per il numero di diritti all'aiuto assegnatigli nel 2015, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali nel 2015. La percentuale fissa dei pagamenti percepiti dall'agricoltore per il 2014 è calcolata dividendo il massimale nazionale (articolo 22, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1307/2013) o regionale (se applicabile l'articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1307/2013) del regime di pagamento di base per l'anno 2015, dopo aver applicato la riduzione lineare per la costituzione della riserva nazionale o delle riserve regionali, per l'importo dei pagamenti per il 2014 nell'ambito del regime di pagamento unico nello Stato membro o nella regione interessati, prima delle riduzioni ed esclusioni per inosservanza delle norme di ammissibilità e/o delle regole della condizionalità previste dal titolo II, capo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009;

- ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 26: una percentuale fissa del valore dei diritti, compresi i diritti speciali, detenuti dall'agricoltore alla data di presentazione della domanda per il 2014 nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 73/2009, è divisa per il numero di diritti all'aiuto assegnatigli nel 2015, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali nel 2015. La percentuale fissa del valore dei diritti, compresi i diritti speciali, è calcolata dividendo il massimale nazionale o regionale del regime di pagamento di base per l'anno 2015, dopo aver applicato la riduzione lineare per la costituzione della riserva nazionale o, se applicabile, per la costituzione delle riserve regionali, per il valore complessivo di tutti i diritti, compresi i diritti speciali, nello Stato membro o nella regione interessati per il 2014 nell'ambito del regime di pagamento unico. Ai fini del paragrafo 3 dell'articolo 26, un agricoltore è considerato detentore di diritti all'aiuto alla data di presentazione della domanda per il 2014 se gli sono stati assegnati o definitivamente trasferiti diritti all'aiuto entro tale data.

Ai sensi del paragrafo 6 dell'articolo 26, ai fini dei metodi di calcolo del valore unitario, a condizione che i settori pertinenti non ricevano il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri **possono tenere conto anche del sostegno concesso per l'anno civile 2014 nell'ambito dell'articolo 68, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 73/2009.**

Gli Stati membri che decidono di applicare il regime di sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 1307/2013, possono tenere conto delle differenze tra il livello del sostegno concesso nell'anno civile 2014 e il livello del sostegno da concedere a norma del citato titolo IV applicando un metodo di calcolo di cui all'articolo 26, purché:

- a) il regime di sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV sia concesso a un settore al quale era stato concesso sostegno nell'anno civile 2014 a norma dell'articolo 52, dell'articolo 53, paragrafo 1, e dell'articolo 68, paragrafo 1, lettere a) e b), e
- b) l'importo per unità del sostegno accoppiato facoltativo sia inferiore rispetto all'importo per unità del sostegno nel 2014.

Ai sensi dell'articolo 29, le decisioni adottate dallo Stato membro in merito all'articolo 26 devono essere comunicate alla Commissione entro il 1° agosto 2014.

## **Articolo 28 –GUADAGNO INSUPERATO**

Qualora adotti il sistema di calcolo del valore dei diritti all'aiuto conservando una differenziazione di valori unitari (applicando l'articolo 25, paragrafi da 4 a 7, e l'articolo 26) uno Stato membro può stabilire, sulla base di criteri oggettivi, che in caso di vendita, cessione o scadenza parziale o totale di un affitto di superfici agricole dopo la data fissata per la dichiarazione delle parcelle agricole corrispondenti agli ettari ammissibili abbinati a ciascun diritto all'aiuto a norma del regolamento (CE) n. 73/2009 e prima della data fissata per la dichiarazione a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 (articolo 33, par. 1), l'aumento del valore dei diritti all'aiuto che sarebbero assegnati all'agricoltore interessato debba essere riversato, in tutto o in parte, nella riserva nazionale o nelle riserve regionali qualora l'aumento sia tale da determinare un guadagno insuperato per l'agricoltore interessato.

I suddetti criteri oggettivi sono stabiliti in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori

ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza e comprendono almeno gli elementi seguenti:

- a) una durata di affitto minima; e
- b) la percentuale del pagamento ricevuto da riversare nella riserva nazionale o nelle riserve regionali.

Ai sensi dell'articolo 29, le decisioni adottate dallo Stato membro in merito all'articolo 28 devono essere comunicate alla Commissione entro il 1° agosto 2014.

## **TITOLO I - CAPO I – SEZIONE II - RISERVA NAZIONALE E RISERVE REGIONALI**

### **Articolo 30 – COSTITUZIONE E USO DELLA RISERVA NAZIONALE O DELLE RISERVE REGIONALI**

Ogni Stato membro costituisce una riserva nazionale praticando, nel primo anno, una riduzione percentuale lineare del massimale del regime di pagamento di base a livello nazionale, oppure gli Stati membri che esercitano l'opzione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, possono costituire riserve regionali, praticando una riduzione percentuale lineare del massimale del regime di pagamento di base a livello regionale.

I diritti all'aiuto sono assegnati agli agricoltori in attività di cui all'articolo 9, secondo criteri oggettivi ed in modo da assicurare la parità di trattamento degli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

Le riserve, nazionali o regionali, sono utilizzate in via prioritaria per assegnare diritti all'aiuto ai giovani agricoltori ed agli agricoltori che iniziano ad esercitare l'attività agricola.

Ai sensi del paragrafo 7, secondo comma, dell'articolo 30 gli Stati membri **decidono le priorità tra le seguenti possibili utilizzazioni:**

- a) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori per evitare che le terre siano abbandonate, comprese le zone soggette a programmi di ristrutturazione o sviluppo connessi a una forma di intervento pubblico;
- b) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori al fine di compensarli per svantaggi specifici;
- c) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori ai quali è stata negata l'assegnazione di diritti all'aiuto a norma del capo I del titolo III (regime pagamento di base) per cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali ;
- d) ..... (non interessa l'Italia);
- e) praticare un aumento lineare su base permanente del valore di tutti i diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base, a livello nazionale o regionale, se la pertinente riserva nazionale o le riserve regionali superano lo 0,5 % del massimale nazionale o regionale annuo del regime di pagamento di base, purché restino disponibili importi sufficienti per le assegnazioni prioritarie ai giovani agricoltori ed agli agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola, a norma delle precedenti lettere a) e b), e nel caso in cui un agricoltore abbia titolo a ricevere diritti all'aiuto o ad accrescere il valore dei diritti esistenti in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dalla competente autorità di uno Stato membro;
- f) coprire il fabbisogno annuale per i pagamenti da concedere per:
  - aumentare la percentuale del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II, qualora lo Stato membro per finanziare il “pagamento per i giovani” abbia usato una percentuale inferiore al 2% che è risultata insufficiente a soddisfare l'importo totale del pagamento per i giovani agricoltori in tale Stato (articolo 51, paragrafo 2), e
  - finanziare il pagamento previsto dal regime per i piccoli agricoltori ai sensi dell'articolo 65, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

I criteri per l'assegnazione dei diritti all'aiuto, a norma del predetto paragrafo 7, sono stabiliti dalla

Commissione, ai sensi dell'articolo 35, mediante atti delegati.

Ai sensi del paragrafo 10, nell'assegnazione dei diritti da riserva in via prioritaria ai giovani agricoltori ed agli agricoltori che iniziano l'attività agricola, agli agricoltori delle zone svantaggiate ed agli agricoltori che ne hanno diritto in base a decisioni giudiziarie o atti amministrativi definitivi, **gli Stati membri possono assegnare nuovi diritti o aumentare il valore di tutti i diritti esistenti** di un agricoltore fino al valore della media nazionale o regionale.

Ai sensi del paragrafo 11, lettera b), **gli Stati membri possono stabilire**, per la categoria "agricoltore che inizia a esercitare l'attività agricola", propri criteri aggiuntivi di ammissibilità, oggettivi e non discriminatori, **in termini di competenze adeguate, esperienza o istruzione** oltre a quelli previsti dal regolamento che individua tale categoria di agricoltori in una persona fisica o giuridica che, nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola, non ha praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola. Nel caso di persone giuridiche, la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica non devono avere praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né avere esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola della persona giuridica.

## **Articolo 31 – ALIMENTAZIONE DELLA RISERVA NAZIONALE O DELLE RISERVE REGIONALI**

Ai sensi dell'articolo 31, par. 1, lett. g), qualora gli Stati membri lo ritengano necessario, possono procedere a una riduzione lineare del valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base a livello nazionale o regionale per assegnare i diritti all'aiuto ai giovani agricoltori ed agli agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola.

## **TITOLO I - CAPO I – SEZIONE III – ATTUAZIONE DEL REGIME DI PAGAMENTO DI BASE**

### **Articolo 32 – ATTIVAZIONE DEI DIRITTI ALL'AIUTO**

L'articolo 32 definisce come *ettaro ammissibile*:

- a) qualsiasi superficie agricola dell'azienda utilizzata per un'attività agricola o, qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole, sia utilizzata prevalentemente per attività agricole; oppure
- b) qualsiasi superficie che ha dato diritto di ricevere pagamenti nel 2008 nell'ambito del regime di pagamento unico e che:
  - i) non risponde più alla definizione di "ettaro ammissibile" di cui alla lettera a) in seguito all'attuazione della direttiva 92/43/CEE, della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 2009/147/CE;
  - ii) per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è oggetto di imboschimento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013, oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013; oppure
  - iii) per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è ritirata dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Ai fini della predetta lettera a), quando la superficie agricola di un'azienda è utilizzata anche per attività non agricole, essa si considera utilizzata prevalentemente per attività agricole se l'esercizio di tali attività agricole non è seriamente ostacolato dall'intensità, dalla natura, dalla durata e dal calendario delle attività non agricole,

Ai sensi del paragrafo 3, lett. b), dell'articolo 32, ai fini della definizione di ettaro ammissibile, **gli Stati membri possono predisporre un elenco delle superfici che sono utilizzate prevalentemente per attività non agricole.**

Inoltre, **gli Stati membri definiscono i criteri per considerare la superficie di un'azienda utilizzata anche per attività non agricole, come superficie utilizzata prevalentemente per attività agricole.**

Ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 32, ai fini della determinazione degli "ettari ammissibili", gli Stati membri che hanno adottato la decisione di considerare "prato permanente" i pascoli magri di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, **possono applicare un coefficiente di riduzione per convertire tali superfici interessate in "ettari ammissibili".** I criteri per la fissazione del coefficiente di riduzione sono fissati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 35.

### **Articolo 33 – DICHIARAZIONE DEGLI ETTARI AMMISSIBILI**

Ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 33, lo Stato membro **deve fissare la data entro la quale l'agricoltore deve avere a disposizione le parcelle agricole dichiarate in domanda** corrispondenti agli ettari ammissibili abbinati a ciascun diritto all'aiuto ai fini della loro attivazione.

Ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 33, in circostanze debitamente motivate, **gli Stati membri possono autorizzare l'agricoltore a modificare la sua dichiarazione** purché mantenga almeno il numero di ettari corrispondenti ai suoi diritti all'aiuto e osservi le condizioni per la concessione del pagamento di base per la superficie interessata.

### **Articolo 34 – TRASFERIMENTO DI DIRITTI ALL'AIUTO**

Ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 34, **gli Stati membri che non applicano il massimale regionale** (cioè non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 23, paragrafo 1) **possono decidere che i diritti all'aiuto possano essere trasferiti o attivati solo all'interno di una stessa regione**, eccetto i casi di eredità effettiva o anticipata (se gli Stati membri applicano il massimale regionale i diritti all'aiuto possono essere trasferiti o attivati solo all'interno della stessa regione).

Ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 34, **gli Stati membri possono decidere**, laddove **i diritti all'aiuto siano trasferiti senza terra, che una parte di essi siano riversati nella riserva nazionale o nelle riserve regionali o che il loro valore unitario sia ridotto a favore della riserva nazionale o delle riserve regionali.** Tale riduzione può essere applicata a uno o più tipi di trasferimento. Le norme in merito alla variazione del valore unitario dei diritti all'aiuto e in caso di trasferimento, ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 34, sono stabilite dalla Commissione mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 35.

## **TITOLO III- CAPO 2 - PAGAMENTO REDISTRIBUTIVO**

### **Articolo 41 – NORME GENERALI**

Ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 41, **entro il 1° agosto di un dato anno, gli Stati membri possono decidere di concedere, a decorrere dall'anno successivo, un pagamento annuo agli agricoltori che abbiano diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base detto "pagamento redistributivo".** Entro la stessa data del 1° agosto gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali decisioni in tal senso.

Ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 41, **gli Stati membri che abbiano deciso di applicare il regime di pagamento di base a livello regionale possono applicare il pagamento redistributivo a livello regionale.**

Ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 41, il pagamento redistributivo è calcolato ogni anno dagli Stati membri moltiplicando **una cifra stabilita dallo Stato membro** (non superiore al 65 % del pagamento medio nazionale o regionale per ettaro) per il numero di diritti all'aiuto che l'agricoltore ha attivato. Il numero di tali diritti all'aiuto non può essere superiore ad **un massimo stabilito dagli Stati membri che per l'Italia non supera i 30 ettari.**

Ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 41, **gli Stati membri possono stabilire a livello nazionale una graduazione** entro il numero di ettari fissato (per l'Italia 30 ettari) **che si applichi in modo identico a tutti gli agricoltori.**

Ai sensi del paragrafo 6 dell'articolo 41, **gli Stati membri stabiliscono il pagamento redistributivo medio nazionale per ettaro in base al massimale nazionale fissato nell'allegato II per l'anno civile 2019 e al numero di ettari ammissibili dichiarati** (se gli Stati membri applicano il massimale regionale stabiliscono il pagamento medio regionale con le modalità indicate al secondo comma del paragrafo 6).

Ai sensi del paragrafo 8 dell'articolo 41, in caso di persona giuridica o di associazione di persone fisiche o giuridiche, **gli Stati membri possono applicare il numero massimo di diritti all'aiuto a livello dei membri di tali persone giuridiche o associazioni** se il diritto nazionale prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori aventi lo *status* di capo dell'azienda, in particolare quanto al loro *status* economico, sociale e fiscale, a condizione che abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole delle persone giuridiche o associazioni interessate.

#### **Articolo 42 – DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

Ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 42, per finanziare il pagamento redistributivo, **gli Stati membri possono decidere entro il 1° agosto di un dato anno, di usare, a decorrere dall'anno successivo, fino al 30 % del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II.**

Essi comunicano alla Commissione le eventuali decisioni entro la suddetta data. In base alla percentuale del massimale nazionale utilizzata dagli Stati membri, la Commissione adotta atti di esecuzione (mediante procedura d'esame del Comitato per i pagamenti diretti *ex* articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011) che fissano per ogni anno i corrispondenti massimali per il pagamento redistributivo.

### **TITOLO III- CAPO 3 - PAGAMENTO PER LE PRATICHE AGRICOLE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE (*Greening*)**

#### **Articolo 43 – NORME GENERALI**

Ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 43, **gli Stati membri possono decidere, se del caso anche a livello regionale, di limitare la scelta degli agricoltori di utilizzare le opzioni previste per le pratiche equivalenti previste da impegni agro-ambientali o agro-climatico-ambientali assunti nel quadro delle norme sullo sviluppo rurale in vigore fino al 2013 o dal 2014.**

La Commissione, ai sensi del paragrafo 12 dell'articolo 43:

- lett. b), stabilisce, mediante atti delegati, i requisiti appropriati applicabili ai sistemi di certificazione nazionali o regionali, compreso il livello di garanzia che tali sistemi di certificazione devono fornire;
- lett. c), stabilisce regole dettagliate per il calcolo dell'importo dei pagamenti agro-climatico-ambientali, per le pratiche di cui all'allegato IX del regolamento (UE) n. 1307/2013, sezione I, punti 3 (copertura invernale del suolo) e 4 (colture intercalari), e sezione III, punto 7 (produzione su seminativi, con assenza di uso di concimi - concimi minerali e letame - e/o di prodotti fitosanitari, e non irrigati, non seminati con la stessa coltura per due anni consecutivi e nello stesso posto).

Lo Stato membro comunica alla Commissione, ai sensi del paragrafo 8, la decisione di limitare la scelta degli agricoltori di utilizzare le opzioni previste per le pratiche equivalenti.

Ai sensi del paragrafo 6 dell'articolo 43, **gli Stati membri possono decidere, se del caso anche a livello regionale, che gli agricoltori debbano assolvere tutti i loro pertinenti obblighi *greening* conformemente ai sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali.** Lo Stato membro comunica alla Commissione la decisione, ai sensi del paragrafo 8.

Ai sensi del paragrafo 8 dell'articolo 43, **gli Stati membri comunicano alla Commissione anche gli specifici impegni o sistemi di certificazione che intendono applicare come pratiche equivalenti.** La

Commissione valuta se le pratiche incluse negli specifici impegni o sistemi di certificazione sono contemplate nell'elenco di cui all'allegato IX del regolamento (UE) n. 1307/2013 e, in caso contrario, ne dà comunicazione agli Stati membri mediante atti di esecuzione adottati senza procedura d'esame del Comitato pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 182/2011. Se la Commissione comunica che tali pratiche non sono contemplate nell'elenco di cui all'allegato IX, lo Stato membro non le riconosce quali pratiche equivalenti.

Ai sensi del paragrafo 9 terzo comma dell'articolo 43 oltre alle applicazioni del *greening* a livello nazionale (articolo 47 paragrafo 2 primo comma) o regionale (articolo 47 paragrafo 2 secondo comma), **se lo Stato membro decide di applicare la differenziazione dei diritti all'aiuto di cui all'articolo 25, paragrafo 2, può anche decidere di calcolare il pagamento *greening* come percentuale del valore totale dei titoli attivati dall'agricoltore (*greening individuale*).**

Le norme sulla procedura per le comunicazioni, compreso un calendario per la loro presentazione, e per la valutazione delle pratiche equivalenti da parte della Commissione, sono stabilite mediante atti di esecuzione adottati dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

#### **Articolo 45 – MANTENIMENTO PRATI PERMANENTI**

Ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 45, **gli Stati membri designano i prati permanenti che sono sensibili** sotto il profilo ambientale in zone contemplate dalle direttive *habitat* ed uccelli (92/43/CEE o 2009/147/CE), incluse le torbiere e le zone umide ivi situate, e che richiedono una protezione rigorosa per conseguire gli obiettivi di dette direttive. Al fine di assicurare la protezione dei prati permanenti di valore ambientale, **gli Stati membri possono decidere di designare altre zone sensibili** situate al di fuori delle zone contemplate dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE, compresi prati permanenti su terreni ricchi di carbonio. I prati permanenti designati sensibili non possono essere convertiti ad altri usi né possono essere arati. La Commissione stabilisce mediante atti delegati il quadro nell'ambito del quale gli Stati membri possono definire le altre zone sensibili (par. 6, lett. a).

Ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 45, la superficie a prato permanente non può diminuire più del 5%. Tale obbligo si applica a livello nazionale, regionale o all'opportuno livello sub-regionale. **Gli Stati membri possono decidere di applicare tale obbligo a livello di azienda.** Gli Stati membri comunicano l'eventuale decisione alla Commissione entro il 1° agosto 2014.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione la quota di riferimento [calcolata nel 2015 dividendo le superfici investite a prato permanente dagli agricoltori soggetti all'obbligo del mantenimento (quelle del 2012 più quelle del 2015 non dichiarate nel 2012) per la superficie agricola totale dichiarata dagli stessi agricoltori nel 2015] e il rapporto negli anni successivi. La Commissione definisce mediante atti delegati metodi particolareggiati per la determinazione del rapporto tra prato permanente e superficie agricola totale da mantenere (paragrafo 6, lett. b).

Se è accertato che il rapporto da mantenere è diminuito in misura superiore al 5 % a livello regionale o sub-regionale o, se del caso, a livello nazionale, lo Stato membro interessato impone a livello aziendale l'obbligo di riconvertire superfici in superfici investite a prato permanente per gli agricoltori che dispongono di superfici convertite da pascoli o prati permanenti ad altri usi durante un periodo nel passato. La Commissione mediante atti delegati definisce il periodo nel passato.

#### **Articolo 46 – AREE D'INTERESSE ECOLOGICO (EFA – ECOLOGICAL FOCUS AREA)**

Quando la superficie investita a seminativi da una azienda supera i 15 ettari, l'agricoltore deve assicurare che una superficie corrispondente ad almeno il 5% (che può essere innalzata al 7% con atto legislativo) dei seminativi dell'azienda dichiarati dall'agricoltore sia destinata ad EFA. L'agricoltore, se lo Stato membro le considera EFA, nella dichiarazione comprende anche le superfici degli elementi del paesaggio, delle fasce tampone, dei boschi cedui a rotazione rapida non concimati e/o non trattati con fitofarmaci e le superfici oggetto di imboschimento ai sensi delle misure di sviluppo rurale.

Ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 46, **entro il 1° agosto 2014 gli Stati membri decidono quali tra**

**le superfici elencate nel medesimo paragrafo 2 possono essere considerate EFA.** La decisione deve essere comunicata alla Commissione entro il 1° agosto 2014 (paragrafo 8 articolo 46).

La Commissione, mediante atti delegati, stabilisce ulteriori criteri per individuare le superfici che possono essere considerate aree di interesse ecologico, ed aggiunge altre tipologie di superfici che possono essere considerate EFA [paragrafo 9, lett. a) e b)].

Ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 46, per facilitare la misurazione delle superfici EFA, **gli Stati membri possono avvalersi, quando calcolano gli ettari totali rappresentati dall'area di interesse ecologico dell'azienda, dei fattori di conversione e/o di ponderazione che figurano nell'allegato X (attualmente vuoto).** Qualora uno Stato membro decida di considerare area di interesse ecologico le superfici con colture intercalari o copertura vegetale ottenuta mediante l'impianto o la germinazione di sementi, o qualsiasi altra area sottoposta a una ponderazione inferiore a 1, è tenuto ad avvalersi dei fattori di ponderazione che figurano nell'allegato X. Le decisioni devono essere comunicate alla Commissione entro il 1° agosto dell'anno precedente alla sua applicazione (paragrafo 8 articolo 46).

La Commissione, mediante atti delegati, adegua l'allegato X al fine di determinare i fattori di conversione e di ponderazione per misurare le superfici EFA e di tenere conto dei criteri e/o dei tipi di superfici che devono essere definiti dalla Commissione mediante atti delegati in aggiunta alle superfici indicate al paragrafo 2 dell'articolo 46 [paragrafo 9 lett. a), b) e c)].

Ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 46, **gli Stati membri possono decidere di applicare fino alla metà dei punti percentuali delle aree di interesse ecologico a livello regionale** al fine di ottenere aree di interesse ecologico adiacenti. La decisione deve essere comunicata alla Commissione entro il 1° agosto dell'anno precedente alla sua applicazione (paragrafo 8 articolo 46).

Gli Stati membri designano le aree e gli obblighi degli agricoltori o dei gruppi di agricoltori partecipanti. Lo scopo della designazione delle aree e degli obblighi è supportare l'attuazione delle politiche dell'Unione in materia di ambiente, clima e biodiversità.

La Commissione, mediante atti delegati, fissa le norme di attuazione del paragrafo 5 dell'articolo 46 [paragrafo 9, lett. d)].

Ai sensi del paragrafo 6 dell'articolo 46, **gli Stati membri possono decidere di consentire agli agricoltori le cui aziende si trovano nelle immediate vicinanze di ottemperare collettivamente all'obbligo EFA** ("attuazione collettiva"), purché le aree di interesse ecologico interessate siano adiacenti. Per supportare l'attuazione delle politiche dell'Unione in materia di ambiente, clima e biodiversità, **gli Stati membri possono designare le aree** sulle quali l'attuazione collettiva è possibile e **possono imporre ulteriori obblighi** agli agricoltori o ai gruppi di agricoltori partecipanti a tale realizzazione collettiva.

La Commissione, mediante atti delegati, fissa le norme di attuazione del paragrafo 6 dell'articolo 46 e fissa il quadro entro il quale gli Stati membri definiscono i criteri che le aziende devono rispettare per essere considerate situate nelle immediate vicinanze [paragrafo 9 lett. d) e e)].

Le decisioni del paragrafo 6 dell'articolo 46 devono essere comunicate alla Commissione entro il 1° agosto dell'anno precedente alla sua applicazione (paragrafo 8 articolo 46).

Ciascun agricoltore che partecipa all'attuazione collettiva provvede affinché almeno il 50% della superficie soggetta all'obbligo EFA sia situata sul terreno della propria azienda e sulle superfici a seminativi, ad eccezione delle superfici a bosco ceduo a rotazione rapida e alle superfici oggetto di imboschimento in attuazione delle misure di sviluppo rurale; nel caso di elementi caratteristici del paesaggio e delle fasce tampone la superficie EF può essere adiacente ai seminativi aziendali. Il numero degli agricoltori che partecipano a tale attuazione collettiva non è superiore a dieci.

La Commissione, mediante atti delegati, stabilisce i metodi per la determinazione della percentuale della superficie di terreno complessiva coperta da foreste e del rapporto tra terreni forestali e terreni agricoli [paragrafo 9, lett. f)].

Gli Stati membri comunicano alla Commissione la decisione di cui al paragrafo 7 dell'articolo 46 entro

il 1° agosto dell'anno precedente alla sua applicazione (paragrafo 8 articolo 46).

#### **Articolo 47 – DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

Per il pagamento del *greening* gli Stati membri usano il 30% del massimale annuo stabilito nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013 (articolo 47 paragrafo 1) e **applicano il pagamento *greening* a livello nazionale** (art 47 paragrafo 2 primo comma).

Ai sensi del paragrafo 2, secondo comma dell'articolo 47, quando gli Stati membri effettuano la regionalizzazione dei massimali nazionali ai sensi dell'articolo 23, **possono decidere di applicare il pagamento *greening* a livello regionale**.

La Commissione adotta ogni anno atti di esecuzione che stabiliscono il massimale corrispondente per il pagamento *greening*. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 (articolo 47 paragrafo 3).

### **TITOLO III- CAPO 4 - PAGAMENTO PER LE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI**

#### **Articolo 48 – NORME GENERALI**

Ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 48, **gli Stati membri hanno la facoltà di concedere un "pagamento per le zone soggette a vincoli naturali"** agli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base e le cui aziende sono situate in tutto o in parte in zone soggette a vincoli naturali designate dagli Stati membri a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 48, **gli Stati membri hanno la facoltà di concedere il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali a tutte le zone** designate come soggette a vincoli naturali **oppure**, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, **di limitare tale pagamento ad alcune di queste zone**.

Ai sensi del paragrafo 4 comma 2 dell'articolo 48, **gli Stati hanno la facoltà di fissare**, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, **un numero massimo di ettari per azienda agricola per i quali può essere concesso il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali**.

Ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 48, **gli Stati hanno la facoltà di applicare il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali a livello regionale** purché abbiano identificato le regioni interessate secondo criteri oggettivi e non discriminatori e, in particolare, i relativi vincoli naturali, nonché il rigore dei medesimi, e le loro condizioni agronomiche. Gli Stati membri suddividono tra le regioni il massimale nazionale destinato a tale pagamento, secondo criteri oggettivi e non discriminatori. Il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali **a livello regionale** è calcolato dividendo il massimale regionale per il numero di ettari ammissibili dichiarati nella rispettiva regione che sono situati nelle zone alle quali uno Stato membro ha deciso di concedere il pagamento (a tutte le zone soggette a vincoli naturali o ad alcune di esse, in base alla decisione assunta ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 48).

#### **Articolo 49 – DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

Ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 49, **gli Stati membri hanno la facoltà di decidere, entro il 1° agosto 2014, di utilizzare per il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali fino al 5% del loro massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013** e ai sensi del comma 2 **hanno la facoltà di rivedere entro il 1° agosto 2016 la propria decisione e di modificarla**, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017. Gli Stati membri comunicano tali eventuali decisioni alla Commissione entro il 1° agosto 2016.

In base alla percentuale del massimale nazionale utilizzata per il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali, la Commissione adotta ogni anno atti di esecuzione che stabiliscono i corrispondenti massimali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

### **TITOLO III- CAPO 5 - PAGAMENTO PER I GIOVANI AGRICOLTORI**

#### **Articolo 50 – NORME GENERALI**

Ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 50, **gli Stati membri possono stabilire ulteriori criteri di ammissibilità** oggettivi e non discriminatori, **in termini di competenze adeguate e/o requisiti di formazione**, per i giovani agricoltori che richiedono il pagamento per i giovani agricoltori, oltre quelli stabiliti al paragrafo 2 dell'articolo 50.

La Commissione, mediante atti delegati, stabilisce le condizioni alle quali le persone giuridiche possono essere ammesse a beneficiare del pagamento per i giovani agricoltori,

Ai sensi dei paragrafi 6, 8 e 10 dell'articolo 50, **gli Stati membri calcolano l'importo del pagamento per i giovani agricoltori scegliendo uno dei seguenti modi:**

- a) **moltiplicando il numero di diritti che l'agricoltore ha attivato per il 25% del valore medio dei diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti dall'agricoltore; o**
- b) **moltiplicando il numero di diritti che l'agricoltore ha attivato per il 25% di un importo calcolato dividendo una percentuale fissa del massimale nazionale fissato nell'allegato II, per l'anno civile 2019, per il numero di tutti gli ettari ammissibili dichiarati nel 2015. La percentuale fissa è pari alla percentuale del massimale nazionale rimanente per il regime di pagamento di base a norma dell'articolo 22 paragrafo 1 per il 2015 [massimale nazionale stabilito nell'allegato II dedotti i massimali fissati a norma degli articoli 42 (pagamento ridistributivo), 47 (pagamento *greening*), 49 (pagamento per zone soggette a vincoli naturali), 51 (pagamento per i giovani agricoltori) e 53 (sostegno accoppiato)];**
- c) **moltiplicando il numero di diritti che l'agricoltore ha attivato per il 25 % del pagamento medio nazionale per ettaro calcolato dividendo il massimale nazionale fissato nell'allegato II per l'anno civile 2019 per il numero di ettari ammissibili dichiarati nel 2015;**
- d) **moltiplicando il 25% del pagamento medio nazionale per ettaro (calcolato come alla lett. c) per un numero fisso di ettari. Il numero fisso di ettari è calcolato dividendo il numero totale degli ettari ammissibili dichiarati dai giovani agricoltori che richiedono il pagamento giovani agricoltori nel 2015 per il numero totale dei giovani agricoltori che nel 2015 richiedono tale pagamento. Tale metodo conduce ad un *importo forfettario annuale* uguale per tutti i giovani agricoltori richiedenti il pagamento. L'importo forfettario annuale che può essere concesso ad un agricoltore non deve superare l'ammontare totale del suo pagamento di base prima dell'applicazione dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013 (Pagamenti indebiti e sanzioni amministrative).**

Ai sensi del paragrafo 9 dell'articolo 50, **gli Stati membri, qualora optino per i metodi di calcolo di cui alle suddette lettere a), b) e c), stabiliscono un unico limite massimo (compreso tra 25 e 90 ettari) al numero di diritti all'aiuto attivati dall'agricoltore che possono beneficiare del pagamento per i giovani agricoltori.**

Ai sensi del paragrafo 10, terzo comma, dell'articolo 50, **in caso opti per la metodologia di calcolo di cui alla sopraindicata lettera d), uno Stato membro può ricalcolare il numero fisso di ettari in qualsiasi anno successivo al 2015 in caso di significative modifiche del numero di giovani agricoltori che richiedono il pagamento o delle dimensioni delle aziende dei giovani agricoltori, o di entrambe.**

#### **Articolo 51 – DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

Ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 51 gli Stati membri **decidono e comunicano alla Commissione, entro il 1° agosto 2014, la percentuale di massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II necessaria per finanziare lo schema per i giovani nel limite massimo del 2%.** Gli Stati membri **entro il 1° agosto di ogni anno, possono riesaminare la percentuale stimata, con effetto dall'anno successivo, comunicando la percentuale riesaminata entro il 1° agosto dell'anno precedente all'anno**

della sua applicazione.

Ogni anno con atti di esecuzione, sulla base della percentuale comunicata dallo Stato membro, ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 51, la Commissione, ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 51, stabilisce i massimali corrispondenti per il pagamento di base. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 (paragrafo 4 articolo 51).

Ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 51, se l'importo totale del pagamento per i giovani agricoltori chiesto in uno Stato membro in un dato anno supera il relativo massimale stabilito dalla Commissione e se tale massimale per il pagamento ai giovani agricoltori è inferiore al massimo ottenibile applicando al massimale nazionale, di cui all'allegato II, la percentuale del 2%, detto **Stato membro finanzia la differenza**, nell'anno pertinente, **utilizzando la riserva (nazionale o regionale) ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 7, primo comma, lettera f) o praticando una riduzione lineare di tutti i pagamenti da concedere a tutti gli agricoltori a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, o di entrambe tali disposizioni.**

Se, invece, l'importo totale del pagamento per i giovani agricoltori chiesto in uno Stato membro in un dato anno supera il relativo massimale e se tale massimale è pari al 2% del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II, per rispettare tale massimale gli Stati membri praticano una riduzione lineare degli importi da erogare come *pagamento per i giovani agricoltori*.

## **TITOLO IV- CAPO 1 – SOSTEGNO ACCOPPIATO**

### **Articolo 52 – NORME GENERALI**

Ai sensi dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 52, **gli Stati membri hanno la facoltà di concedere agli agricoltori un sostegno accoppiato ai settori e alle produzioni seguenti:** cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovine e caprine, carne bovine, olio d'oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola, canna e cicoria da zucchero, prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a rotazione rapida.

Ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 52, **il sostegno accoppiato può essere concesso esclusivamente a quei settori o a quelle regioni di uno Stato membro in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli, che rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali, si trovano in difficoltà.**

Ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 52, **il sostegno accoppiato può essere concesso anche agli agricoltori che al 31 dicembre 2014 hanno diritti speciali all'aiuto e non hanno nella loro disponibilità ettari ammissibili ai fini della attivazione di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base.**

Il sostegno accoppiato può essere concesso soltanto nella misura necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione nei settori o nelle regioni interessati e assume la forma di un pagamento annuo concesso entro determinati limiti quantitativi e sulla base di superfici e rese fisse o di un numero fisso di capi.

Ai sensi del paragrafo 7 dell'articolo 52, in caso di persona giuridica o di associazione di persone fisiche o giuridiche, **gli Stati membri possono applicare i limiti a livello dei membri di tali persone giuridiche o associazioni** se il diritto nazionale prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori aventi lo *status* di capo dell'azienda, in particolare quanto al loro *status* economico, sociale e fiscale, a condizione che abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole delle persone giuridiche o associazioni interessate.

La Commissione, mediante atti delegati, stabilisce le condizioni per la concessione del sostegno accoppiato e le norme in materia di coerenza con altre misure dell'Unione e di cumulo del sostegno.

### **Articolo 53 – DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

Ai sensi dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 53, **gli Stati membri, per finanziare il sostegno accoppiato,**

**possono decidere, entro il 1° agosto dell'anno che precede il primo anno di attuazione di tale sostegno, di utilizzare fino all'8% del loro massimale nazionale annuo** stabilito nell'allegato II. Alcuni Stati, tra i quali l'Italia, **hanno la facoltà di decidere di utilizzare fino al 13%** del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II.

Ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 53, **gli Stati membri che decidono di utilizzare almeno il 2 % del loro massimale nazionale annuo di cui all'allegato II per il sostegno alla produzione di colture proteiche possono aumentare fino a due punti percentuali la percentuale del massimale nazionale annuo di cui ai paragrafi 1 (8%+ 2%) e 2 (13%+ 2%).**

Ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 53, **taluni Stati membri possono decidere di utilizzare più del 13%** del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II. **In tal caso, tuttavia è necessaria**, ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 55, **la preventiva approvazione della Commissione** mediante atti di esecuzione senza applicare la procedura d'esame se è dimostrato che, nel settore o nella regione interessati, esiste una delle seguenti esigenze:

- a) la necessità di mantenere un determinato livello di una produzione specifica a causa della mancanza di alternative e di ridurre il rischio di abbandono della produzione con i conseguenti problemi sociali e/o ambientali;
- b) la necessità di fornire un approvvigionamento stabile all'industria di trasformazione locale, evitando in tal modo le conseguenze economiche e sociali negative di una eventuale ristrutturazione;
- c) la necessità di compensare gli agricoltori di un determinato settore per gli svantaggi derivanti dal protrarsi delle perturbazioni sul relativo mercato;
- d) la necessità di intervenire qualora l'esistenza di qualsiasi altro sostegno disponibile nell'ambito del presente regolamento, del regolamento (UE) n. 1305/2013 o di qualsiasi regime di aiuti di Stato approvato, sia ritenuta insufficiente a soddisfare le esigenze di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo.

Le norme sulla procedura di valutazione e approvazione delle decisioni di cui sopra sono stabilite dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 53, in deroga alle percentuali fissate nei paragrafi da 1 a 4, **gli Stati membri possono decidere di utilizzare fino a 3 milioni di euro all'anno per finanziare il sostegno accoppiato.**

Ai sensi del paragrafo 6 dell'articolo 53, **gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere entro il 1° agosto 2016 la decisione adottata a norma dei paragrafi da 1 a 4 e di decidere, con effetto a decorrere dal 2017:**

- a) di lasciare invariata, aumentare o diminuire la percentuale fissata a norma dei paragrafi 1 (fino 8%), 2 (fino 13%) e 3 (fino 2% per le colture proteiche), entro i limiti ivi eventualmente stabiliti, o di lasciare invariata o diminuire la percentuale fissata a norma del paragrafo 4 (oltre il 13%);
- b) di modificare le condizioni per la concessione del sostegno;
- c) di porre termine alla concessione del sostegno accoppiato.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni assunte, ai sensi dell'articolo 53, entro le date previste da tale articolo, fornendo, eccetto per la comunicazione della decisione di porre fine alla concessione del sostegno accoppiato, informazioni sulle regioni interessate, sui tipi di agricoltura o sui settori selezionati e sul livello di sostegno da concedere. (paragrafo 1, articolo 54).

Le decisioni di adottare percentuali oltre l'8% assunte ai sensi dei paragrafi 2, 4 e 6 lett. a) dell'articolo 53, devono contenere una descrizione dettagliata della situazione particolare della regione interessata e delle caratteristiche particolari dei tipi di agricoltura o dei settori agricoli specifici che rendono la percentuale dell'8% insufficiente per far fronte alle difficoltà che interessano i settori di cui all'articolo 52, paragrafo 3, e che giustificano un aumento del livello di sostegno.

Sulla base della decisione adottata da ciascuno Stato membro a norma dei paragrafi da 1 a 6 dell'articolo 53, la Commissione adotta ogni anno atti di esecuzione che fissano i corrispondenti massimali per il sostegno accoppiato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

## **TITOLO V- REGIME PER I PICCOLI AGRICOLTORI**

### **Articolo 61 – NORME GENERALI**

Ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 61, **gli Stati membri possono stabilire un regime per i piccoli agricoltori** ("regime per i piccoli agricoltori"). In tal caso gli agricoltori che nel 2015 detengono diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, hanno la facoltà di optare per la partecipazione al regime per i piccoli agricoltori.

Gli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori sono esonerati dal *greening*.

I pagamenti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori sostituiscono i pagamenti da concedere a norma dei titoli III (pagamento di base, pagamento *greening*, pagamento redistributivo, pagamento giovani agricoltori, pagamento zone svantaggiate) e IV (sostegno accoppiato), tranne nel caso in cui lo Stato opti per la modalità di pagamento prevista dall'articolo 63, paragrafo 2, primo comma, lettera a) (importo calcolato pari al totale dei pagamenti da assegnare all'agricoltore ogni anno), fermo restando che anche in questo caso gli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori sono esonerati dal *greening*.

Nessun beneficio previsto dal regime per i piccoli agricoltori è concesso a favore degli agricoltori che risultano aver creato artificialmente, dopo il 18 ottobre 2011, le condizioni per beneficiare di detto regime.

### **Articolo 62 – PARTECIPAZIONE**

Ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 62, **gli Stati membri devono fissare la data entro la quale l'agricoltore può presentare domanda per l'accesso al regime dei piccoli agricoltori**. Tale data non può essere anteriore all'ultimo giorno disponibile per la presentazione delle domande per il pagamento di base per il 2015 e, comunque, non successiva al 15 ottobre 2015.

Gli agricoltori che intendono partecipare al regime per i piccoli agricoltori presentano una domanda entro tale data. Non hanno più diritto a partecipare al regime: coloro che non hanno presentato domanda di partecipazione al regime per i piccoli agricoltori alla data fissata, coloro che decidono di ritirarsi dal regime medesimo dopo tale data e coloro che sono stati selezionati per il sostegno a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 che prevede pagamenti annuali o pagamenti *una tantum* concessi, nell'ambito della misura "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese", agli agricoltori ammissibili al regime per i piccoli agricoltori che cedono permanentemente la propria azienda ad un altro agricoltore.

Ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 62, **gli Stati membri possono includere automaticamente all'interno dello schema piccoli agricoltori coloro i quali, altrimenti, riceverebbero un ammontare di pagamenti diretti a norma dei titoli III e IV inferiore all'importo massimo stabilito dal rispettivo Stato membro per detto schema, a meno che tali agricoltori non si ritirino in modo esplicito da detto regime entro la data fissata dallo Stato**. Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità informano in tempo utile gli agricoltori interessati del loro diritto a ritirarsi dal regime.

Ciascuno Stato membro provvede affinché una stima dell'importo del pagamento per il regime per i piccoli agricoltori sia resa nota agli agricoltori in tempo utile prima della data di presentazione o di ritiro delle domande fissata da tale Stato membro.

### **Articolo 63 – IMPORTO DEL PAGAMENTO**

Ai sensi dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 63, **gli Stati membri fissano l'importo del pagamento annuo**

**per ciascun agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori a uno dei seguenti livelli:**

- a) un importo non superiore al 25% del pagamento medio nazionale per beneficiario, stabilito dividendo il massimale nazionale fissato nell'allegato II per l'anno 2019 per il numero di agricoltori che hanno dichiarato ettari ammissibili nel 2015;
- b) un importo corrispondente al pagamento medio nazionale per ettaro, moltiplicato per un numero di ettari non eccedente cinque, determinato dagli Stati membri. Il pagamento medio nazionale per ettaro è stabilito dagli Stati membri in base al massimale nazionale fissato nell'allegato II per l'anno 2019 e al numero di ettari ammissibili dichiarati nel 2015;
- c) un importo pari al totale dei pagamenti da assegnare all'agricoltore ogni anno ai sensi dei titoli III e IV;
- d) un importo pari al totale dei pagamenti da assegnare all'agricoltore nel 2015, ai sensi dei titoli III e IV, che gli Stati membri possono adattare negli anni successivi per tenere proporzionalmente conto delle modifiche del massimale nazionale fissato nell'allegato II.

Il premio per beneficiario non è inferiore a 500,00 euro e non superiore a 1.250,00 euro.

Se l'applicazione delle lettere a), b), c) e d) dà esito ad un importo inferiore a 500,00 euro, tale importo è arrotondato a 500,00 euro.

Se l'applicazione delle lettere a) e b) dà esito a un importo superiore a 1.250,00 euro, tale importo è arrotondato a 1.250,00 euro.

**Articolo 64 – CONDIZIONI PARTICOLARI**

Per la durata della partecipazione al regime per i piccoli agricoltori, tranne nel caso che lo Stato membro adotti il metodo di calcolo di cui alla lettera c) (importo pari al totale dei pagamenti da assegnare all'agricoltore ogni anno ai sensi dei titoli III e IV) senza applicare l'articolo 63, paragrafo 2, terzo comma, gli agricoltori:

- mantengono almeno un numero di ettari ammissibili corrispondente al numero di diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti nel 2015;
- soddisfano il requisito minimo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) (azienda non inferiore ad 1 ettaro).

I diritti all'aiuto attivati nel 2015 da un agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori sono considerati diritti attivati per la durata della partecipazione dell'agricoltore a tale regime, tranne nel caso che lo Stato membro adotti il metodo di calcolo di cui alla lettera c) (importo pari al totale dei pagamenti da assegnare all'agricoltore ogni anno ai sensi dei titoli III e IV) senza applicare l'articolo 63, paragrafo 2, terzo comma.

I diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti dall'agricoltore per la durata della partecipazione a tale regime non sono considerati diritti all'aiuto non utilizzati che devono essere riversati nella riserva nazionale o delle riserve regionali.

I diritti all'aiuto detenuti dagli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori non sono trasferibili, ad eccezione dei casi di successione effettiva o anticipata, tranne nel caso che lo Stato membro adotti il metodo di calcolo di cui alla lettera c) (importo pari al totale dei pagamenti da assegnare all'agricoltore ogni anno ai sensi dei titoli III e IV) senza applicare l'articolo 63, paragrafo 2, terzo comma. Gli agricoltori che, tramite successione effettiva o anticipata, ricevono diritti all'aiuto da un agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori, sono ammessi a partecipare a tale regime se soddisfano i requisiti per beneficiare del regime di pagamento di base e se ereditano tutti i diritti all'aiuto detenuti dall'agricoltore dal quale ricevono i diritti all'aiuto.

Per assicurare la certezza del diritto, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70 per stabilire le condizioni di partecipazione al regime in caso di

mutamento della situazione dell' agricoltore che ne beneficia.

#### **Articolo 65 – DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

Per finanziare il pagamento previsto dal *regime per i piccoli agricoltori*, gli Stati membri deducono dal totale degli importi disponibili per i rispettivi pagamenti gli importi che spetterebbero ai piccoli agricoltori nell'ambito del regime di pagamento di base, del pagamento redistributivo, del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, del pagamento per le zone soggette a vincoli naturali, del pagamento per i giovani agricoltori, del sostegno accoppiato.

Negli Stati membri che calcolano l'importo del pagamento per i piccoli agricoltori ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 2, primo comma, lettera a) (somma dei pagamenti da assegnare all'agricoltore ogni anno ai sensi dei titoli III e IV), nel caso in cui la somma di tali importi per un singolo agricoltore superi l'importo massimo da essi fissato, ogni importo è ridotto proporzionalmente.

L'eventuale ulteriore fabbisogno necessario per tutti i pagamenti dovuti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori è finanziata in uno o più dei seguenti modi:

- a) utilizzando la riserva ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 7, nell'anno pertinente;
- b) utilizzando i fondi per finanziare il pagamento per i giovani agricoltori rimasti inutilizzati nell'anno pertinente;
- c) praticando una riduzione lineare di tutti i pagamenti di base.

Salvo il caso in cui uno Stato membro abbia optato per la fissazione dell'importo del pagamento annuale conformemente all'articolo 63, paragrafo 2, primo comma, lettera a) (somma dei pagamenti da assegnare all'agricoltore ogni anno ai sensi dei titoli III e IV), gli elementi in base ai quali sono stabiliti gli importi per i piccoli agricoltori restano gli stessi per l'intera durata della partecipazione dell'agricoltore al regime per i piccoli agricoltori.